



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 183 del 20/12/2001

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 dicembre 2001, n. 1863

Art. 1 Legge 362 dell'8/11/91 - Revisione pianta organica delle farmacie nei Comuni ricompresi nel territorio della ASL BR/1 - Bienni 95/96 - 97/98 - 99/00 - Richiesta pubblicazione.

L'Assessore alla Sanità, sulla base dell'istruttoria espletata, dal Dirigente dell'Unità Operativa pianta organica farmacie dell'Ufficio Assistenza Farmaceutica, dal Dirigente Responsabile dello stesso Ufficio e dal Dirigente del Settore Sanità, riferisce quanto segue:

L'art. 22 della legge Regionale n. 36/84 nel testo sostituito dall'art. 6 della Legge Regionale n. 17 del 30/04/90, disciplina le procedure per la definizione delle piante organiche delle farmacie dei Comuni, da formulare secondo le disposizioni di cui alla legge n. 475 del 2/4/68, ogni anno pari per ciascun biennio. La legge 8/11/91 n. 362 art. 1, prevede l'istituzione di una farmacia ogni 5000 abitanti nei Comuni con popolazione fino a 12.500 abitanti ed una farmacia ogni 4000 negli altri Comuni, non tenendo conto dell'eccedenza numerica se non superiore al 50% dei parametri suddetti;

A seguito del Decreto Leg.vo n. 502 del 30/12/92 e della L.R. n. 18 del 14/06/94 di applicazione della normativa statale, che hanno determinato il riordino della struttura sanitaria regionale, in provincia di Brindisi è stata istituita, l'Azienda U.S.L. Br/1;

La Giunta Regionale con provvedimento n. 329 dell'11/2/97, pubblicato sul BURP n. 26 dell'11/2/97 e successiva integrativa n. 2458 del 18/6/98, pubblicata sul BURP n. 100 dell'8/10/98, relativa ad Ostuni, ha approvato per i Comuni della Provincia di Brindisi la revisione pianta organica delle farmacie per i bienni 91/92-93/94. Pertanto occorre procedere alla approvazione della revisione piante organiche farmacie per la ASL BR/1 con riferimento ai bienni 95/96-97/98 e 99/00

Per il biennio 95/96

L'AUSL Br/1, per questo biennio aveva emanato con la deliberazione n. 5631 del 25.10.1996 la proposta di revisione pianta organica delle farmacie prospettando:

per i Comuni di FASANO e BRINDISI

la necessità di una revisione delle circoscrizioni delle farmacie operanti in dette città che tenga conto dell'espansione edilizia nelle zone periferiche con più alta densità e della presenza piuttosto concentrata nel centro storico di quasi tutte le farmacie. Tuttavia non aveva formulato alcuna proposta di nuovi insediamenti, per l'eventuale decentramento.

per il Comune di OSTUNI

la necessità di spostare alcune delle farmacie operanti nel centro storico verso nuovi quartieri (quello di edilizia economica e popolare, quello compreso fra le strade provinciali Ostuni-Cisternino e Ostuni-Martina Franca), e nelle zone di nuova espansione tra le strade provinciali di Ceglie M.ca e Martina

Franca, ma anche in questo caso senza individuare alcuna zona di decentramento.

per il Comune di MESAGNE

la modifica della pianta organica in conformità a quanto stabilito nella deliberazione comunale n. 56 del 15.06.1996 con la quale era stato approvato l'ampliamento della sede n. 8. Di cui è titolare il dr. Rutigliano.

Il Direttore Generale nell'emanare la delibera n. 5631/96 accoglieva le modifiche apportate dal Comune, con la predetta delibera n. 56/96, limitandosi a precisare che, la sede in questione includeva per intero le Via Maya Materdona, su ambo i lati dell'angolo con Via Morgese all'angolo con Via Dalmazia, appartenenti ad un'altra sede, senza, però fare menzione, né riportare integralmente i limiti della due sedi modificate.

Il provvedimento citato risultava anche privo dell'espressione dei previsti pareri da parte dell'Ordine Prov.le dei farmacisti di Brindisi e dei Comuni di pertinenza della Asl.

Con successiva deliberazione n. 1355 del 29/4/00 la Asl Br/1, ha provveduto a rettificare la proposta di revisione per il solo Comune di Mesagne, accogliendo il parere dell'Ordine dei farmacisti e riesaminando più attentamente la citata delibera Comunale n. 56/96,. Infatti ha precisato, che l'ampliamento della sede n. 8 è da intendersi con la limitazione al solo tratto di via Maya Materdona, su ambo i lati compresi fra l'angolo di via Morgese e l'angolo di via Dalmazia, come meglio evidenziato nella relativa planimetria.

Per il biennio 97/98

La Asl Br/1, ha anche deliberato la proposta di revisione per questo biennio con l'atto del Direttore Generale n. 4096 del 17/9/98, in base al dato Istat al 31/12/97, comunque non riportato nell'atto stesso, confermando il numero degli esercizi esistenti, senza alcuna altra proposta di variazione.

Come previsto per legge, aveva proceduto con lettera prot. n. 4400 del 29.01.1998, diretta ai Sindaci dei Comuni della provincia ed al Presidente dell'Ordine Provinciale dei Farmacisti di Brindisi e, per conoscenza, all'Assessorato Regionale alla Sanità, a richiedere il prescritto parere ai sensi dell'art. 6 della Legge Regionale 30.04.1990 n. 17, allegando la relazione del Dirigente dell'Area Gestione Servizio Farmaceutico.

L'Ordine Provinciale dei Farmacisti, con nota prot. n. 138/98 del 10.03.1998, diretta - tra l'altro - anche ai Sindaci dei Comuni della Provincia ed all'Assessorato Regionale alla Sanità, aveva comunicato che il Consiglio nella seduta del 5.03.98 aveva deliberato che non vi erano variazioni da segnalare a quanto proposto in merito dalla Asl.

Hanno espresso il proprio parere favorevole alla pianta organica vigente i Comuni di Carovigno con nota prot. n. 1973 del 19.02.98; di Cellino S. Marco con nota prot. n. 1131 del 7.05.98; di Cisternino con nota prot. n. 1470 del 3.02.98; di Francavilla F.na con nota prot. n. 2979 del 17.02.98; di Latiano nota prot. n. 2014, priva di data, pervenuta il 27.02.98- di Mesagne con nota del 12.05.98; di Oria con nota prot. n. 1297 del 12.02.98 di S. Michele S.no con nota prot. n. 867 del 3.02.98; di S. Pietro V.co con nota prot. n. 10403 del 19.05.98; di S. Vito dei N.nni con nota prot. n. 1238 del 5.02.98.

La Asl li aveva ritenuti, ai sensi dell'articolo 6 della legge 17/90, come favorevolmente acquisiti quelli non espressi dai restanti comuni compresi nel suo territorio e cioè Brindisi, Ceglie Messapica, Erchie, Fasano, Ostuni Sandonaci, S.Pancrazio, Torchairolo, Torre S. Susanna, e Villa Castelli.

Vagliate dall'Ufficio farmaceutico dell'Assessorato le citate proposte di revisione piante organiche deliberate dalla Asl Br/1 con atti n. 5631/96 riferito al biennio 95/96 e n. 4096/98 riferito al biennio 97/98,

con nota n. 24/14063/15 del 2/10/00 si richiedevano opportune integrazioni e chiarimenti.

La ASL BR/1, perciò in base alla richiesta assessorile ha emanando un unico provvedimento che riassume le revisioni piante organiche riferite ai bienni 95/96, 97/98 ed anche contiene la proposta per il biennio 99/00.

Più precisamente l'asl Br/1 ha deliberato il provvedimento di proposta del Direttore Generale n. 1247 del 20/6/01, con la quale ha reiterato quanto proposto per i bienni 95/96 e 97/98 e altresì prospettato:

Per il biennio 99/00

Con lettera prot. n. 3411 del 27.01.2000, diretta ai Sindaci dei Comuni della Provincia, al Presidente dell'Ordine Provinciale dei Farmacisti di Brindisi e, per conoscenza, all'Assessorato Regionale alla Sanità, la Asl Br/1 ha chiesto il prescritto parere ai sensi dell'art. 6 della Legge Regionale 30.04.1990 n. 17., allegando anche per questo biennio la relazione del Dirigente dell'Area Gestione Servizio Farmaceutico,

L'Ordine Provinciale dei Farmacisti, con nota prot. n. 519/00 del 3.10.2000, diretta - tra l'altro - anche ai Sindaci dei Comuni della Provincia e all'Assessorato Regionale alla Sanità, ha comunicato che il Consiglio nella seduta del 26.09.2000 ha deliberato di confermare l'attuale pianta organica non essendo intervenuti mutamenti che determinino variazione del rapporto popolazione - numero di farmacie.

Hanno espresso parere favorevole di conferma della pianta organica i Comuni

di Mesagne con nota prot. n. 2701 del 22.06.2000, di Oria con nota prot. n. 1467, priva di data, pervenuta alla Asl l'1.07.2000, di Latiano nota n. 7050 del 14.06.2000 di Brindisi con nota prot. n. 40365 del 24.05.2000, di S. Pietro V.co con nota prot. n. 6496 del 27.03.2000 di Cisternino con nota prot. n. 945 del 7.02.2000, di S. Michele S.no con nota prot. n. 997 del 7.02.2000.

Per i restanti comuni della provincia di Brindisi e cioè i Comuni di: Carovigno, Ceglie Messapica, Cellino S. Marco, Echie, Fasano, Francavilla F.na, Ostuni, Sandonaci, S. Pancrazio, S. Vito dei N.nni, Torchiarolo, Torre S. Susanna e Villa Castelli la ASL non avendo ricevuto alcun parere, ai sensi dell'art. 6 legge regionale 17/90, lo ha ritenuti, come favorevolmente acquisiti.

Pertanto, la ASL Ba/4 ha riassunto nel prospetto che segue, in base ai dati ISTAT della popolazione residente al 31/12/95, al 31/12/97, al 31/12/99, la pianta organica riferita ai bienni: 95/96, 97/98, 99/00, e cioè:

per il Comune di Mesagne

con riferimento al biennio 95/96 e per i successivi bienni 97/98 e 99/00 la conferma della modifica dei limiti territoriali della sede n. 8 e n. 3, per cui come richiesto dall'Assessorato, la Asl ha riportato integralmente i limiti delle due sedi modificati e di cui si riferirà nel deliberato del presente provvedimento

per il Comune di OSTUNI

con riferimento al biennio 97/98 e confermato al biennio 99/00, l'attribuzione del territorio resosi libero a seguito del trasferimento della sede farmaceutica n. 1 di cui è titolare la Dr.ssa Calamo, alla Farmacia n. 3 della Dr.ssa Malagnino.

Per questa modifica la Asl ha precisato di aver assolto l'obbligo della preventiva comunicazione ai sensi della L. 241/90, con nota prot. n. 11782 del 16.03.2001 diretta ai titolari delle farmacie limitrofe ed agli altri soggetti interessati, e cioè alla Farmacia del Dr. Rodio che ha n. 2511 abitanti ed i cui limiti restano invariati.

La Asl ha altresì specificato di voler effettuare questo tipo di modifica che attribuisce interamente i limiti territoriali della sede n. 1 i cui abitanti residenti sono 1115, alla sede n. 3, che ha n. 1435 abitanti, al fine di garantire un'equa ripartizione del territorio e rispettare in tal modo la parità, numerica di popolazione a tutte le sedi.

Pertanto, nel deliberato del presente provvedimento, saranno riportati i limiti territoriali, modificati della farmacia n. 3 di cui è titolare la Dr.ssa Malagnino,

La Asl, ha anche proposto per il territorio di OSTUNI, con espresso riferimento al biennio 99/00

comunicando ai sensi della L. 241/90, con nota prot. n. 11783 del 16.03.2001 a tutte le farmacie del territorio di Ostuni l'intenzione di voler procedere all'individuazione e delimitazione di una seconda nuova zona di insediamento abitativo da destinare al decentramento.

Con successiva nota prot. n. 204 del 26.03.01, diretta al Sindaco del Comune di Ostuni, al Presidente dell'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Brindisi e, per conoscenza, all'Assessorato alla Sanità, ha chiesto di esprimere parere in merito entro 30 giorni dalla ricezione.

Sia il Comune che l'Ordine dei farmacisti non hanno fornito alcun parere nel termine prescritto, per cui la Asl lo ha inteso come favorevolmente acquisito ai sensi dell'art. 6 della legge 17/90.

Al Comune di Ostuni, peraltro ha inviato con nota prot. n. 12597/01 del 22/5/01 una copia dell'aereofotogrammetria del centro abitato e l'elenco delle strade con i relativi abitanti.

La Asl BR/1 ha, così individuato una zona di nuovo insediamento abitativo, che è da assegnare ai sensi della legge reg.le n. 16/96 sui decentramenti ed ha indicato i relativi limiti territoriali.

L'Ufficio farmaceutico dell'Assessorato, esaminata la proposta della Asl, riguardante l'individuazione di una nuova zona nel Comune di Ostuni, carente di assistenza farmaceutica, pur ritenendola accoglibile, ha ravvisato la carenza di alcuni elementi essenziali per la definitiva assegnazione.

Pertanto, la Asl con successiva proposta di revisione pianta organica, per stabilire correttamente i limiti territoriali della nuova zona, provvederà

- 1) all'individuazione delle sedi farmaceutiche sovranumerarie;
- 2) alla precisazione dei confini della zona di nuovo insediamento abitativo, con indicazione della popolazione da attribuire alla stessa;
- 3) alla delimitazione perimetrale delle sedi adiacenti alla nuova zona individuata, che attualmente risultano aperti a ventaglio, indicando la popolazione da attribuire;
- 4) alla precisazione della popolazione assegnata a tutte le sedi farmaceutiche esistenti. con riferimento al dato statistico del biennio preso in esame.
- 5) a produrre idonea planimetria che riporti gli ambiti territoriali di tutte le sedi esistenti nel Comune di Ostuni, compresa la zona di nuovo insediamento abitativo.

Tanto, perché sia possibile l'individuazione della suddetta zona, alla luce della situazione territoriale delle farmacie esistenti nel Comune di che trattasi.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N 17/77 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI.

Non comporta alcun mutamento qualitativo e/o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per cui i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione:

Inoltre, il presente schema di provvedimento non comporta spese in relazione al Fondo Sanitario Regionale e quindi non produce oneri aggiuntivi rispetto alla quota del Fondo in parola assegnata a ciascuna Azienda Sanitaria o Ospedaliera.

Il Dirigente Ufficio Assistenza farmaceutica
Sig.ra Carmela Cavallo

L'Assessore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrato propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale, di specifica competenza della Giunta Regionale, così come puntualmente

definito dall'art.4 della Legge Regionale n. 7/97 lettera d)

LA GIUNTA REGIONALE

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore.

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento da parte dal Dirigente istruttore, dal Dirigente dell'Ufficio e dal Dirigente del Settore;

A voti unanimi, espressi nei modi di legge.

DELIBERA

Per i motivi in premessa specificati:

Di approvare la revisione della pianta organica delle farmacie dei Comuni appartenenti alla ASL BR/1 per i seguenti bienni 95/96-97/98 e 99/00, confermando in base al dato Istat relativo a ciascun biennio, il numero degli esercizi esistenti, come da prospetto riassuntivo, qui di seguito riportato:

Comune di Mesagne

di modificare in questo Comune per il biennio 95/96 e confermare anche per i successivi bienni 97/98 e 99/00 i limiti territoriali delle seguenti sedi

Sede farmaceutica n. 8, Titolare Dr. G. Rutigliano:

dalla S.S. n. 7 percorre questa fino a Via E. Toti, prosegue per Via Zullo, Viale Indipendenza, Viale Ticino, Via G. Verdi, Via Materdona (su ambo i lati) nel tratto compreso fra gli angoli di Via Morgese e Via Dalmazia, prosegue per Via Reali di Bulgaria é la Strada provinciale per Tutturano e si perde in aperta campagna

Sede farmaceutica n. 3 titolare dr.ssa Rizzo Carla:

da Via Dei Panareo, percorre Via Roma, attraversa le Piazze Garibaldi e Cavour, Porta Piccola, percorre Via Lucantonio Resta, Via Albricci, attraversa Piazza IV Novembre, Via A. Criscuolo e Resta, imbocca e percorre Via Porta Nuova, Via Accademia Affumicati, Via Catignano, Via G. Verdi, sbocca su Via Materdona e, ad eccezione del tratto compreso tra gli angoli di Via Morgese e Via Dalmazia, prosegue per Via Reali di Bulgaria, la Strada provinciale per Tutturano e si perde in aperta campagna;

Comune di Ostuni

di assegnare per il biennio 99/00 alla Farmacia n. 3 di cui è titolare la Dr.ssa Maiagnino, i seguenti limiti territoriali, appartenenti alla farmacia n. 1 decentratasi:

una linea proveniente dall'aperta campagna da levante che attraversa Corso V. Emanuele, segue Via Giuseppe Semeraro, Piazza Matteotti, Vico Giuseppe Cisaria, Corso Roma, Vico Giuseppe Ayroldi, Largo Francesco Trinchera, Via Abate Angelo Tamburrino, Via Galileo Galilei, passa dietro il palazzo del Municipio per Via Battisti, segue Corso Mazzini, segue Via Pietro Vincenti (Via Cattedrale), Via Gaspare Petrarolo, Viale Oronzo Quaranta, Via F. Vitale e all'incrocio con Via Pinto prosegue in aperta campagna;

Di confermare che nel Comune di Ostuni, a seguito del decentramento della farmacia n. 1 restano invariati limiti territoriali, delle sede farmaceutica n. 4 di cui è titolare il Dr. Rodio

di rinviare sempre per il Comune di Ostuni a successiva revisione pianta organica l'individuazione di un'altra zona di nuovo insediamento abitativo, dopo che la Asl avrà provveduto ad integrare la proposta dei seguenti elementi:

- 1) individuazione delle sedi farmaceutiche sovrannumerarie;
- 2) precisazione dei confini della zona di nuovo insediamento abitativo, con indicazione della popolazione da attribuire alla stessa;
- 3) delimitazione perimetrale delle sedi adiacenti alla nuova zona individuata, che attualmente risultano aperti a ventaglio, indicando la popolazione da attribuire;
- 4) precisazione della popolazione assegnata a tutte le sedi farmaceutiche esistenti, con riferimento al dato statistico del biennio preso in esame;
- 5) idonea planimetria che riporti gli ambiti territoriali di tutte le sedi esistenti nel Comune di Ostuni, compresa la zona di nuovo insediamento abitativo.

Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 6 lettera H della legge regionale n. 13 del 12.4.94.

Di notificare alla Asl Br/1 il presente provvedimento per gli adempimenti consequenziali a cura dell'Assessorato alla Sanità;

Di dichiarare il presente provvedimento esecutivo.

Il Segretario Il Presidente
Dr. Romano Donno Dott. Raffaele Fitto

Atti di Organi monocratici regionali
